



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 07/01/2021

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di essere cointestataria [con p.f.r.] di due buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", del valore di L. 100.000 ciascuno, emessi nell'anno 1988 e che, nel mese di marzo 2020, l'intermediario resistente ha prospettato il riconoscimento di € 573,00 per ciascun buono controverso, somma inferiore a quella dovuta. Pertanto rifiutava la liquidazione dei titoli, contestandone il valore di rendimento. Infatti, argomenta, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF.

Proposto reclamo con esito insoddisfacente in data 25 marzo 2020, il ricorrente si rivolge all'ABF e chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce in via preliminare che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti esorbitanti dalla competenza temporale dell'ABF, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle "operazioni e ai comportamenti" verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Sul punto precisa che, in base all'orientamento condiviso dei Collegi ABF, in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza



dell'ABF). Nel caso specie sarebbe fuor dubbio che il ricorso sia volto a censurare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni controversi, avvenuta nell'anno 1988, comportamento che avrebbe ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza dei rendimenti riportati sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Eccepsce inoltre che il ricorso è altresì inammissibile in quanto non rientra nella competenza per materia dell'ABF: dall'articolato quadro normativo che regola il risparmio postale, infatti, risulta che i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e sono disciplinati da norme di carattere speciale, non trovando applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (in materia di "trasparenza delle condizioni contrattuali). Infatti la Delibera CICR n. 275 del 29/07/2008 (che ha ricompreso l'intermediario resistente in relazione ad una determinata attività) va letta in combinato disposto con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sez. I. par.4, che regolano l'ambito oggettivo di competenza dell'ABF.

Nel merito, dichiara che in base al D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie "Q", per i primi 20 anni di durata del buono sono previsti (n. 4) "saggi di interesse" espressi in misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%), i quali prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno (cfr. tabelle allegate al menzionato DM ed esempio di BFP pubblicato nella G.U. n. 148/1986), mentre dal 21esimo al 30esimo anno il tasso di interesse è sempre il 12%, ma con rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti l'importo espresso in Lire è fisso per ogni successivo anno fino al 30esimo). Precisa che il citato DM ha disposto che sul retro dei moduli della serie "P" venisse apposto un timbro recante la misura dei "nuovi tassi" e non anche degli "importi" da corrispondere al sottoscrittore e pertanto l'intermediario ha operato in conformità alle previsioni normative citate e che, in ogni caso, gli importi espressi in misura fissa rappresentano la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo di rendimento del buono e pertanto, mutando i "tassi" del buono, non possono che mutare anche gli "importi". Rappresenta quindi che alla scadenza dei buoni ha offerto al titolare degli stessi esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato DM, ossia l'importo calcolato ai tassi indicati sino al 20° anno con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. Il ricorrente pretende invece che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi vent'anni e alla serie "P" per l'ultimo decennio, accedendo a una soluzione "ibrida" definita "aberrante" dal MEF (con nota 15 febbraio 2018) e contraria al principio per cui il rendimento dei buoni previsto da decreto ministeriale successivo all'emissione dei buoni stessi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve ritenersi conosciuto dai sottoscrittori. Argomenta ancora che i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13979/2007 non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto riferiti a una fattispecie concreta eccezionale, in cui era stato consegnato un buono di una serie non più in emissione senza l'apposizione di alcun timbro, del tutto diversa rispetto a quella controversa, e che, come ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3963/19, la misura dei tassi di interesse dei bfp, che sono meri documenti di legittimazione, è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di trasparenza. Conclude che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1986 menzionato, anche ai buoni appartenenti a serie precedenti alla "Q" si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle allegate al DM stesso, anche quindi con riferimento al periodo compreso tra il 21°anno e il 30° anno e che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.



L'intermediario chiede in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF e di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009.

Nel merito, chiede il rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Replicando alle controdeduzioni, la parte ricorrente svolge considerazioni a supporto della competenza *ratione temporis e materiae* dell'ABF, evidenziando: (i) che la controversia ha ad oggetto un rapporto di durata e in particolare gli effetti del negozio giuridico; (ii) che il complesso della disciplina in materia di buoni postali fruttiferi, così come il consolidato orientamento dell'AGO e dell'ABF, conferma senza alcun dubbio la competenza per materia dell'ABF. Ribadisce inoltre che la giurisprudenza uniforme dell'AGO e dell'ABF (anche nelle rispettive composizioni più autorevoli) ha tutelato l'affidamento dei sottoscrittori, riconoscendo il loro diritto, in casi analoghi a quello di cui è controversia, a ottenere i rendimenti originari del titolo con riferimento all'ultimo decennio (cfr. in tal senso da ultimo anche sentenza del Trib. Milano n. 91/2020)

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su 2 buoni fruttiferi postali.

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico dei (contratti relativi ai) buoni di cui è causa. In particolare parte resistente argomenta che il ricorso sarebbe volto a contestare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni, avvenuta nell'anno 1988, e quindi posta al di fuori della competenza temporale dell'ABF, circoscritta a operazioni e comportamenti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009.

Come da consolidato orientamento dell'ABF l'eccezione non può trovare accoglimento. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha da tempo espresso il principio in base al quale nel caso di rapporti di durata deve farsi riferimento *al petitum* per verificare se si fondi su vizi genetici oppure su una diversa divergenza che riguardi gli effetti del negozio giuridico posto in essere (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013). Essendo la domanda proposta nell'odierno ricorso volta al rimborso di due buoni fruttiferi emessi il 18 aprile 1988, con effetti definitivi solo allo spirare del termine di prescrizione degli stessi, ne deriva l'attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell'ABF (cfr. da ultimo Collegio di Torino decisione n.7133/2020).

L'intermediario eccepisce anche l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle sopra citate Disposizioni.

L'eccezione non merita accoglimento. Anche su tale punto si è espresso il Collegio di Coordinamento, chiarendo come ai Buoni Fruttiferi non possa essere attribuita la qualifica di "strumenti finanziari" né di "prodotti finanziari", in quanto tali sottratti alla competenza dell'Arbitro, cosicché l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* deve essere disattesa (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Venendo al merito della questione, dalla documentazione prodotta il ricorrente risulta essere contestatario, con pari facoltà di rimborso, di 2 buoni fruttiferi postali della serie Q/P, del valore nominale rispettivamente di lire 100.000, emessi il 18 aprile 1988.

I buoni, originariamente della serie "P", riportano sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q") e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Q”, come stabilito dall’art. 5 del D.M 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all’odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà dei titoli i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni” (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l’orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo ai BFP della serie Q/P, i rendimenti previsti sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.

Considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA